



CONVITTO NAZIONALE STATALE CAGLIARI
VITTORIO EMANUELE II

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

Sede Residenziale

Convittori e Convittrici

Anno Scolastico
2022/2023

SEDE "HOSTEL MARINA" – Scalette S. Sepolcro

cell. GRUPPO MASCHILE 351 9542959

cell. GRUPPO FEMMINILE 347 6686229

e-mail: educatori_convitto@convittocagliari.edu.it

www.convittocagliari.edu.it

Introduzione

Il Convitto Nazionale è un Istituto di Educazione dello Stato e tutti gli studenti sono accolti in qualità di semiconvittori o convittori e come tali possono frequentare la Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado.

Il presente Regolamento è fedele allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 14\6\1998, n. 249) alle modifiche introdotte con il D.P.R. del 21 novembre 2007, n. 235, entrate in vigore il 2 gennaio 2008 per la Scuola Secondaria, al Regio Decreto del 26 aprile 1928, n. 1927, ancora in vigore per la Scuola Primaria, al D.L. del 1° settembre 2008, n. 137, e al Regolamento del Convitto Nazionale.

***Il Convitto Nazionale** è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio per l'acquisizione delle conoscenze e dello sviluppo della coscienza critica.*

***Il Convitto Nazionale** è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.*

***Tale comunità scolastica** promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. Il seguente Regolamento di Istituto si pone come documento che include i vincoli che accompagnano le possibilità del vivere all'interno del Convitto Nazionale come comunità educante.*

Premessa

I convittori e le convittrici sono ospitati all'Hostel Marina, nuova sede sita presso le scalette S. Sepolcro, a pochi minuti a piedi dalla sede storica di via Manno, nel quartiere storico della "Marina", cuore antico della città. Si tratta di un antico monastero del XIV secolo. Che offre ai suoi ospiti camere doppie, triple e quadruple, tutte con servizio privato.

La struttura, per l'intero anno scolastico, sarà utilizzata in esclusiva dal Convitto; i ragazzi potranno godere di un ampio cortile interno per le attività all'aperto, di una sala cinema, di una sala studio luminosa più una sala bar/colazioni.

Le convittrici sono alloggiate al primo piano e i convittori al secondo.

I turni di servizio degli educatori coprono le 24 ore. I turni mattutini sono effettuati da un unico educatore che permane al piano di competenza e si avvale della collaborazione del personale ATA, per l'eventuale vigilanza all'altro piano.

Il supporto medico viene fornito dall'infermiera, che opera la mattina, con qualche rientro pomeridiano, in collaborazione con il medico convenzionato.

I convittori e le convittrici dei licei interni lasceranno il Convitto il venerdì mattina per recarsi a scuola, al termine delle lezioni, faranno rientro a casa. Tutti gli altri convittori che hanno lezione il sabato mattina lasceranno il Convitto, dopo il pranzo per far rientro in famiglia entro e non oltre le ore 16.00.

Il Convitto riapre per tutti la domenica, a partire dalle ore 17.30.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art. 1 - NORME PER L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI

Il richiedente che sia stato ammesso come convittore/convittrice deve accettare, oltre alle norme esplicite del presente Regolamento e del Patto di Corresponsabilità e le REGOLE di COMPORTAMENTO in emergenza sanitaria COVID19, tutte le altre regole che la vita in comune comporta o che potrebbero essere imposte in particolari situazioni. Anche gli eventuali convittori/trici maggiorenni, nei momenti di vita in Convitto, dovranno attenersi alle norme presenti nei suddetti documenti.

In considerazione della prolungata permanenza da parte dei convittori/trici che usufruiscono di tale servizio anche durante le ore notturne e nel fine settimana, vengono richiesti come requisiti necessari: certificato di buona salute, e l'attitudine psicofisica alla vita nella comunità convittuale. Le informazioni raccolte saranno coperte da riservatezza secondo le vigenti disposizioni di legge.

La riammissione in Convitto è subordinata alla richiesta di conferma, redatta su apposito modulo e presentata entro i termini previsti per l'iscrizione alle classi successive. La domanda di riammissione è subordinata al fatto di non aver subito alcun procedimento disciplinare di allontanamento dal Convitto. La Commissione di Vigilanza, presieduta dal Rettore, esprimerà una propria valutazione in merito alla riammissione dei convittori/trici che abbiano subito nell'anno scolastico precedente provvedimenti disciplinari di sospensione.

I convittori/trici non ammessi all'anno scolastico successivo, non saranno accettati in Convitto.

Art. 2 – COMPORTAMENTO CIVICO

I convittori/trici sono tenuti a tenere un comportamento educato durante tutta la giornata, al rispetto di sé e degli altri (educatori, personale ATA, compagni) e al corretto uso delle strutture e delle attrezzature. In particolare è vietato urlare, correre nei corridoi, ascoltare musica ad alto volume e disturbare in qualunque modo chi volesse studiare o riposare.

Art. 3 - SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEI LOCALI DEL CONVITTO

Gli spostamenti all'interno del Convitto devono avvenire in maniera ordinata evitando schiamazzi e quant'altro fosse contrario alle norme di una corretta educazione. Qualunque spostamento dovrà essere autorizzato dall'educatore in turno.

Art. 4 – USO DELLA CONNESSIONE A INTERNET

Ai convittori/trici è concesso connettersi a Internet esclusivamente per motivi didattici e scaricare solo materiale (foto, video, file musicali e software) non coperto da copyright. L'uso di Internet, da pc o telefoni personali, deve essere fatto nel rispetto dei dati personali e sensibili (tutela della privacy) senza ledere l'immagine del Convitto. Per tali mancanze sono previste sanzioni a norma di legge. Le connessioni Internet effettuate con computer e cellulari personali saranno consentite, con moderazione, e non oltre le ore 22,30.

Art. 5 - VITTO

Il vitto è uguale per tutti e deve essere consumato esclusivamente in mensa. A nessuno, fuorché per temporanea prescrizione del medico curante, è consentita alcuna deroga al regime dietetico comune. È fatto divieto consumare durante i pasti, o ricevere in altri momenti della giornata, generi alimentari provenienti dall'esterno che non siano preconfezionati.

È assolutamente vietato conservare alimenti deperibili nelle camere.

Art. 6 - REFETTORIO

Ogni convittore/convittrice potrà occupare il posto a tavola assegnatogli dagli educatori ad inizio anno.

I pasti sono serviti dal personale della mensa e nessuno è autorizzato ad alzarsi dal posto senza permesso.

Si può conversare moderatamente a voce bassa.

Si è tenuti a rispettare le norme di una corretta educazione evitando posture scorrette, un linguaggio scurrile e atteggiamenti irrispettosi nei confronti del personale.

Durante i pasti, i convittori/trici sono tenuti a indossare un abbigliamento consono all'Istituzione in cui sono ospitati.

Non è altresì consentito ai convittori/trici l'uso di apparecchi telefonici e radiofonici (Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007, prot. n. 30/dip./segr.) durante la permanenza in refettorio.

Art. 7 - CAMERE

A ogni convittore è assegnato un posto in camera. Ciascuno è responsabile della propria camera per quanto riguarda la pulizia, l'ordine e gli arredi.

Ogni mattina, prima di andare a scuola, i convittori/trici dovranno rifare il letto e riordinare la propria camera.

Per ragioni di sicurezza è proibito usare nelle camere elettrodomestici, fornelli elettrici, stufe e ventilatori, ecc., nonché qualsiasi altro oggetto ritenuto pericoloso o non indispensabile dagli educatori.

I danni arrecati agli arredi e alla camera in genere, nel caso non si individui diverso responsabile, saranno addebitati agli assegnatari della camera.

Ogni modifica della disposizione interna delle camere deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

Ogni convittore/trice è tenuto a custodire scrupolosamente tutti gli effetti personali poiché il convitto non è responsabile di eventuali furti, danni o smarrimenti.

Periodicamente gli educatori si adopereranno per effettuare dei controlli nelle camere allo scopo di verificare la presenza di farmaci e/o sostanze di altro tipo (fumo, alcoolici, ecc.) non autorizzate.

Art. 8 - ABBIGLIAMENTO

La cura dell'aspetto e dell'abbigliamento, in ogni momento della vita convittuale, deve conformarsi alla dignità dell'istituzione.

Art. 9 - CORREDO

Il Convitto fornirà il materasso, il copriletto, la coperta, la trapunta e le lenzuola.

Eventuali danni arrecati alla biancheria del Convitto (strappi, tagli, imbrattature) saranno addebitati al convittore/trice assegnatario/a.

Art. 11 – SERVIZIO DI LAVANDERIA

La lavanderia interna si occupa del lavaggio, dell'asciugatura e della stiratura dei capi che i convittori/trici porranno all'interno del sacchetto porta biancheria personale e che depositeranno nelle apposite ceste della biancheria sporca.

Ogni convittore/trice è tenuto a segnare con pennarello indelebile o meglio a far cucire sui suoi indumenti, il numero di matricola assegnato all'atto dell'iscrizione.

Ogni convittore/trice dovrà munirsi di due piccoli sacchetti porta biancheria riportanti il proprio numero di matricola, all'interno dei quali dovranno essere posti i panni sporchi, accompagnati da un foglietto con l'elenco della biancheria da lavare di cui il convittore/trice custodirà una copia.

In assenza del foglietto, la biancheria non sarà lavata ma riconsegnata al convittore/trice, mentre gli indumenti non dotati di numero o con numero illeggibile verranno posti in una cesta comune.

Al termine dell'anno scolastico gli indumenti non reclamati saranno devoluti in beneficenza.

La lavanderia effettua lavaggi a livello industriale non idonei a capi delicati. Per tale motivo si consiglia vivamente di porre a lavare capi delicati e di valore in quanto il Convitto non si assumerà alcuna responsabilità nel caso dovessero subire danni durante i processi di lavaggio, asciugatura e stiratura.

Art. 12 – USO DEI CELLULARI

I cellulari potranno essere utilizzati solo in determinate fasce orarie, evitando di arrecare disturbo ai compagni. È vietato l'uso dei cellulari nelle ore dei pasti, nelle ore di studio pomeridiano e dopo le ore 22.30.

Art. 13 – ASCENSORE

È vietato l'uso dell'ascensore ai convittori/trici, a eccezione di rari casi particolari (trasporto di bagaglio pesante, convittore temporaneamente impossibilitato a fare le scale) e comunque previa autorizzazione dell'educatore in turno.

Art. 14 - TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI

In ottemperanza alla vigente normativa antifumo (L. 3/2003 art. 51 e successive modificazioni e integrazioni) e al regolamento antifumo del Convitto, è vietato fumare, anche con sigaretta elettronica, in tutti i locali del Convitto: atri, ingressi, camere, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, scale di emergenza, uscite, disimpegni, laboratori, palestre, sale docenti, sale per riunioni, aree di attesa, bagni, nonché in tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto (cortili e ingressi).

I trasgressori saranno soggetti a sanzioni disciplinari in base al presente Regolamento e alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Le rispettive famiglie verranno contestualmente informate.

Art. 15 – SERVIZIO SANITARIO

Quanto sotto è valido esclusivamente per malesseri non riconducibili a sintomatologie COVID

Convitto offre a tutti i convittori/trici un'assistenza sanitaria costituita dalle figure professionali di un'infermiera (facente parte dell'organico del Convitto) e di un medico convenzionato.

In caso di indisposizione del convittore/trice che ne renda impossibile la frequenza scolastica, l'infermiera si recherà a visitarlo/a prestando le prime cure del caso.

Se il malessere dovesse perdurare, l'infermiera e il medico convenzionato valuteranno l'opportunità del rientro in famiglia. In tal caso la famiglia sarà informata e dovrà provvedere tempestivamente al ritiro del proprio figlio/a in quanto la struttura convittuale non consente la degenza.

I genitori sono tenuti a presentare la scheda sanitaria dei propri figli compilata dal medico di famiglia.

Ai convittori/trici è fatto divieto di custodire nelle proprie camere farmaci di qualunque genere.

I farmaci dovranno essere consegnati all'infermiera unitamente ad una prescrizione medica o, per i farmaci da banco, se non già indicato in scheda sanitaria, ad una richiesta formale del genitore.

Per le somministrazioni in orari e giorni in cui l'infermiera non dovesse essere presente, la stessa fornirà agli educatori i farmaci necessari. In caso di malessere di un convittore/trice durante l'orario scolastico, il Convitto non potrà garantire il ritiro dello stesso dalla scuola di appartenenza.

Qualora il convittore/trice dovesse essere ricoverato d'urgenza, sarà accompagnato al pronto soccorso dall'infermiera, se presente, o dall'educatore in servizio. Gli operatori del Convitto rimarranno al pronto soccorso per il tempo strettamente necessario ai familiari a raggiungere il proprio figlio.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento al vademecum del Ministero dell'Istruzione ed eventuali aggiornamenti.

Art. 16 – RIENTRO DOMENICALE

I convittori/trici che la domenica intendono cenare in Convitto devono comunicarlo all'educatore entro il venerdì o il sabato mattina. I convittori/trici prenotati dovranno rientrare in Convitto entro le ore 19,50. Coloro che dovessero rientrare dopo l'ora di cena, non usufruiranno del servizio mensa e dovranno rientrare in Convitto al massimo entro le ore 22,00.

Il convittore/trice che rientra in Convitto deve essere in condizioni di salute tali da poter frequentare regolarmente le lezioni. Non è consentito inoltre richiedere di non andare a scuola, per motivi di studio, il lunedì mattina o il giorno immediatamente successivo ai giorni festivi.

Art. 17 – APERTURE STRAORDINARIE

Sono previste delle aperture straordinarie nelle giornate festive infrasettimanali solo ed esclusivamente per esigenze scolastiche. I genitori provvederanno a inoltrare formale richiesta scritta al Rettore una settimana prima. Durante la permanenza non saranno accettate richieste di uscite straordinarie. In tali aperture gli educatori provvederanno ad adeguare l'orario di servizio, mentre l'amministrazione si occuperà di organizzare i vari servizi (mensa, pulizia, portineria).

Art. 18 – DISPOSIZIONI PER LA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO

Al termine delle attività didattiche i convittori/trici lasceranno il Convitto che rimarrà aperto unicamente per le esigenze dei maturandi. Il servizio sarà garantito ai soli convittori maturandi le cui famiglie faranno espressa formale richiesta scritta al Rettore, indicando precisamente i giorni e gli orari di permanenza, secondo il calendario delle prove scritte e orali previste dal Miur. Tale richiesta dovrà pervenire alla segreteria della scuola improrogabilmente entro il 31 maggio dell'anno scolastico. Eventuali disdette dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione. Gli educatori prepareranno l'orario di servizio, mentre l'amministrazione appronterà i vari servizi (mensa, pulizia, portineria).

Il Convitto chiuderà al termine delle lezioni e riaprirà regolarmente l'anno scolastico successivo, in concomitanza con l'inizio delle lezioni dei licei interni.

Art. 19- DISPOSIZIONI GENERALI

È consentita la permanenza in Convitto esclusivamente per garantire ai convittori/trici la frequenza scolastica. Non saranno quindi concesse autorizzazioni alla permanenza in Convitto per altre motivazioni diverse dal motivo suddetto.

Il venerdì i convittori/trici interni lasceranno la sede convittuale la mattina e non potranno più farvi ritorno, pertanto, recandosi a scuola, dovranno portare con sé la valigia.

I convittori/trici esterni e coloro che frequentano il musicale il sabato, nel recarsi a scuola, dovranno riporre le valigie al piano terra (nello spazio che verrà individuato e tempestivamente comunicato), liberando la stanza, nella quale non potranno più avere accesso.

Le valigie andranno contrassegnate con un cartellino o un adesivo che consenta il riconoscimento del proprietario in caso di necessità.

I convittori/trici all'atto dell'uscita dal reparto, dovranno TASSATIVAMENTE informare l'educatore/trice in turno.

Art. 20 – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

La famiglia si impegna a prendere visione e firmare il presente Regolamento e il Patto di corresponsabilità insieme a tutte le liberatorie e alle diverse autorizzazioni inerenti l'attività formativa ed educativa.

La famiglia è tenuta a indicare uno o più raccomandatari che si rendano immediatamente reperibili e per qualsiasi necessità che richieda un intervento immediato, nei casi in cui famiglia sia impossibilitata ad intervenire tempestivamente.

Per quanto riguarda le comunicazioni tramite mail, inerenti uscite e/o permessi vari, gli educatori fanno presente che verranno presi in esame ESCLUSIVAMENTE la mattina.

I genitori potranno incontrare gli educatori su convocazione degli stessi o su loro diretta richiesta, in orario precedentemente concordato.

Tutti gli operatori del Convitto Nazionale auspicano una stretta e costruttiva collaborazione al fine di predisporre un ambiente di apprendimento sereno e motivante per tutti i convittori/trici.

Le famiglie si impegnano ad utilizzare, per ogni tipo di richiesta, la modulistica prevista.

ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA

Art. 20 - SVEGLIA

La mattina i convittori/trici sono svegliati dall'educatore alle ore 06,40 in modo che possano riordinare la camera e prepararsi per la colazione.

Art. 21 - COLAZIONE

La colazione può essere consumata dalle ore 06,50 alle ore 08,10.

Art. 22 – TEMPO SCUOLA

Al termine della colazione i convittori/trici raggiungeranno autonomamente le scuole frequentate.

Art. 23 – PUNTUALITÀ A SCUOLA

La posizione centrale della sede del Convitto Nazionale di Cagliari consente ai convittori/trici di arrivare a scuola prima dell'inizio delle lezioni. In caso di ritardo, i convittori/trici saranno giustificati per iscritto, in modo da non far perdere loro giorni di lezione; contestualmente subiranno una sanzione disciplinare. Non saranno ammesse richieste di ingresso alla seconda ora o ad ore successive, se non per rare e motivate situazioni contingenti, non più di due volte nel corso dell'anno scolastico. Ugualmente non saranno accolte richieste di permanenza in Convitto per motivi di studio con assenza da scuola per non più di due volte all'anno.

I convittori e le convittrici sono tenuti a partecipare alle assemblee degli Istituti scolastici frequentati.

Art. 24 – USCITE ANTICIPATE O MANCATO INGRESSO A SCUOLA

I convittori/trici che per qualsiasi motivo (assemblea sindacale, sciopero, assenza del docente, ecc.) dovessero uscire prima o non dovessero entrare a scuola, sono tenuti a rientrare immediatamente in Convitto. In caso contrario, saranno soggetti a provvedimenti disciplinari.

L'assenza da scuola per poter studiare all'interno del Convitto, è consentita per soli 2 giorni nel corso di ciascun anno scolastico.

L'ingresso posticipato a scuola è autorizzato in via straordinaria per sole due volte nel corso dell'anno scolastico.

Art. 25 - PRANZO

Alle ore 13,00 prenderanno servizio due educatori, uno del gruppo maschile e uno del gruppo femminile, i quali si occuperanno dei convittori/trici presenti per poi accompagnarli al refettorio.

Il pranzo verrà consumato presso la sede di Via Manno.

Al termine delle lezioni scolastiche i convittori/trici sono tenuti a rientrare direttamente in Convitto e a presentarsi all'educatore in turno, che fornirà loro indicazioni su quando recarsi a consumare il pranzo.

Art. 26 – RICREAZIONE

La ricreazione si svolgerà con i seguenti orari e modalità:

14,40-15,30	camere/cortile interno
20,50-21,20	camere/cortile interno (maggioresni libera uscita dopo cena)

Non è consentito sporgersi dalle finestre/balconi, rincorrersi, organizzare o praticare giochi che possano essere o diventare pericolosi.

Art. 27 - TEMPO STUDIO

Il Convitto Nazionale è un luogo in cui si studia. Dalle ore 15,20 tale attività si svolgerà nella propria camera. Dopo le ore 17,30 chi ha terminato potrà stare in camera o trattenersi nel cortile esterno. Vista l'importanza del riposo notturno, specie per studenti adolescenti, tutti devono fare in modo di terminare i compiti entro l'ora di cena perché a nessuno sarà consentito di studiare esclusivamente di notte.

Art. 28 - DOCCE

Per evitare di disturbare i compagni le docce non saranno consentite dopo le ore 22,00. I casi particolari saranno valutati singolarmente ed eventualmente autorizzati.

Art. 29 - USCITE

Sono quelle in cui si lascia il Convitto escluse le uscite per recarsi a scuola o a casa.

Si distinguono in:

- **Uscite fisse** (sport, corsi di recupero ecc.) sono consentite, se autorizzate dalla Direzione, solo su richiesta scritta del genitore, che può anche essere inviata via posta certificata (all'indirizzo: educatori_convitto@convittocagliari.edu.it), con almeno due giorni di anticipo o all'inizio dell'anno scolastico qualora riguardino tutto il periodo di permanenza del convittore/trice in Convitto;
- **Uscite saltuarie**: i convittori/trici possono lasciare il Convitto se prelevati dai genitori o dai loro delegati e/o raccomandatari; sarà cura dei genitori evitare che le richieste in tal senso interferiscano con le attività di studio.

Sono consentite le uscite da soli, dalle ore 17,50 alle ore 19,50, per motivi familiari, visite mediche, acquisto di materiale didattico, ecc.; tali uscite saranno autorizzate solo su richiesta scritta dei genitori, inviata anche per posta certificata;

- **Uscite straordinarie**: sono quelle con uscita precedente alle ore 17,50 e/o rientro successivo alle ore 19,50 e non oltre le ore 22,30. Dovranno essere richieste alla Direzione per iscritto con almeno due giorni d'anticipo, utilizzando l'apposita modulistica del Convitto. Potranno anche essere inviate per posta certificata e saranno consentite esclusivamente previa autorizzazione del Rettore o del suo collaboratore;
- **Libere uscite**: agli alunni meritevoli, se autorizzati dai genitori, può essere concesso dalla Direzione di uscire da soli. La libera uscita è fruibile esclusivamente nei giorni feriali, per **due** giorni alla settimana, dalle ore 17.50 alle ore 19.50.

- Ai convittori/trici maggiorenni, con le medesime modalità, possono essere concessi **tre** giorni di libera uscita alla settimana, previo parere favorevole degli educatori che la concederanno sulla base della correttezza del comportamento tenuto e dell'applicazione nello studio.
- Ai convittori/trici maggiorenni, può essere consentita una sosta all'esterno della struttura, dopo la cena, e fino a non oltre le 21,15, previa autorizzazione scritta dei genitori.

Art. 30 – CENA

La cena è servita dalle ore 20,00 alle ore 21,00.

Gli educatori, registrati gli ultimi ragazzi rientrati dalla libera uscita, si sposteranno nella sede di via Manno insieme ai convittori/trici loro affidati, per la consumazione della cena, al termine della quale li riaccompagneranno nella sede dell'Ostello.

Art. 31 - FINE GIORNATA

Dopo cena i convittori/trici potranno avere un momento di relax fino alle ore 21,15.

Dalle ore 21,15 alle ore 22,00, a discrezione dell'educatore, i convittori/trici potranno dedicarsi al completamento delle attività di studio nelle proprie camere o eventualmente intrattenersi nel cortile interno.

Entro le ore 22,00 i convittori/trici raggiungeranno le proprie camere per il riposo notturno.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 - SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari si devono ispirare al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Per quanto possibile, le sanzioni si devono ispirare al principio della riparazione del danno che, peraltro, non estingue la mancanza. Ai fini della recidiva si deve tener conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso del medesimo anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente nel Convitto, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, conferenze, ecc.).

Art. 2 - ORGANI COMPETENTI E SANZIONI

La sanzione, a seconda della gravità della mancanza disciplinare e del fatto che sia stata reiterata o meno, può essere comminata da:

- ❖ **L'Educatore** in servizio
- ❖ **Il Rettore**
- ❖ La **Commissione di Vigilanza**, composta da: Rettore, collaboratore del Rettore, equipe educativa, due rappresentanti dei genitori dei convittori/trici (uno degli alunni convittori e uno delle alunne convittrici) e due rappresentanti dei convittori (uno del gruppo maschile e uno del gruppo femminile). I rappresentanti dei genitori e quelli dei convittori/trici sono eletti a scrutinio segreto, all'inizio dell'anno scolastico, tra coloro che si candidano. Gli eletti durano in carica tre anni. In caso di rinuncia dell'incarico o perdita dei requisiti utili per la candidatura, si procederà a nuova elezione. Per i rappresentanti dei genitori e dei convittori/trici sono nominati supplenti che li sostituiscono in caso di incompatibilità o dovere di astensione (soggetti direttamente interessati dal provvedimento).
- ❖ Il **Collegio di Vigilanza**, composto da: Rettore, che lo presiede, collaboratore del Rettore, un consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione, due rappresentanti dei genitori dei convittori/trici e due rappresentanti dei convittori/trici. I rappresentanti dei genitori e i rappresentanti dei convittori/trici sono eletti a scrutinio segreto, all'inizio dell'anno scolastico, tra coloro che si candidano. Gli eletti durano in carica tre anni. In caso di rinuncia dell'incarico o perdita dei requisiti utili per la candidatura, si procederà a nuova elezione. Per i rappresentanti dei genitori e dei convittori/trici sono nominati supplenti che li sostituiscono in caso di incompatibilità o dovere di astensione (soggetti direttamente interessati dal provvedimento).

Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra descritti, l'organo competente deve irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

- A) Richiamo verbale e scritto sul registro degli educatori** con privazione della libera uscita e/o di permessi vari, comminato dall'educatore in servizio per:
- scorrettezze lievi verso i compagni, i docenti o il personale non docente;
 - disturbo durante le attività proposte;

- mancanze ai doveri di diligenza e puntualità (rientro tardivo in convitto...);
- uso di apparecchiature non consentite o uso di oggetti in modo improprio o inopportuno (es. telefoni cellulari, Pc, radio, ecc.) che non siano comunque lesivi della privacy e/o dell'immagine del Convitto;
- abbigliamento non consono all'ambiente scolastico;
- allontanamento non autorizzato dai locali individuati dall'educatore per l'espletamento delle varie attività, esclusi gli spostamenti non autorizzati da un piano all'altro.

B) Richiamo scritto sul registro di squadra con privazione della libera uscita, di permessi vari e comunicazione alla famiglia, comminato dall'educatore in servizio o dal Rettore per:

- recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente.

C) Allontanamento dal Convitto da uno a sette giorni, comminato dalla Commissione di Vigilanza per:

- danneggiamento volontario di oggetti di proprietà del Convitto o di altri arredi o strutture scolastiche;
- violazioni non gravi alle norme di sicurezza
- trasgressione della legge anti fumo
- terza nota sul registro di squadra
- assenza ingiustificata con rientro tardivo in Convitto
- falsificazione della giustificazione
- falsificazione o manomissione dei documenti scolastici
- falsificazione delle comunicazioni famiglia – Convitto
- turpiloquio, ingiurie e offese verso compagni, docenti e personale non docente
- gravi scorrettezze verso i compagni, gli educatori, il personale
- spostamento non autorizzato da un piano all'altro del Convitto.

D) Allontanamento dal Convitto da otto a quindici giorni, comminato dalla Commissione di Vigilanza per:

- recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
- violazioni gravi alle norme di sicurezza;
- allontanamento dal Convitto, non autorizzato;
- detenzione di bevande alcoliche;
- consumo e/o diffusione di bevande alcoliche
- furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- violazione della privacy dei convittori/trici e/o del personale o comportamenti che siano lesivi dell'immagine del Convitto.

E) Allontanamento dal Convitto oltre i quindici giorni, comminato dal Collegio di Vigilanza quando ricorrono due condizioni:

- devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, molestie di natura sessuale, ecc.);
- deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).

Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

F) Previste le seguenti condizioni, anche non tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana,
- atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo del convittore/trice nella comunità durante l’anno scolastico; **Alcuni esempi:**
 - detenzione, uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti;
 - violenza sessuale;
 - denuncia penale per fatti avvenuti all'interno o all'esterno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa;

G) La recidiva dei comportamenti di cui alla lettera C) e le violazioni di cui alla lettera D) del presente Regolamento, possono comportare la dichiarazione da parte della Commissione di Vigilanza, della “non idoneità alla vita convittuale” e pertanto la non riconferma, per l'anno successivo, dell’iscrizione in Convitto.

Art. 3 - SANZIONI PECUNIARIE

E’ prevista una sanzione pecuniaria in caso di danni arrecati dal convittore.

Qualora un convittore/trice sia causa, per incuria o dolo, del danneggiamento di beni del Convitto, del personale del Convitto o degli altri convittori/trici, subirà una sanzione sia disciplinare sia pecuniaria.

La sanzione disciplinare sarà inflitta secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. La sanzione pecuniaria sarà inflitta dal Rettore, valutata l’entità del danno, e dovrà essere corrisposta al Convitto dalla famiglia del convittore/trice, attraverso una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario. Beneficiario: “Convitto Nazionale, IBAN: IT 65 S 07601 04800000011219094;
- conto corrente postale n°11219094.

Art. 4 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

❖ Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- contestazione dei fatti da parte dell’educatore o del Rettore;
- esercizio del diritto di difesa da parte del convittore/trice;

❖ Il convittore/trice può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

- ❖ Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dal Convitto Nazionale o il pagamento del danno, il convittore/trice può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
- ❖ In alternativa alla sanzione del presente Regolamento, viene offerta al convittore sospeso la possibilità di commutare la sanzione e di svolgere attività alternative o socialmente utili, ossia compiti a servizio della collettività o della comunità convittuale. Le attività compensative vengono proposte al convittore/trice dall'equipe educativa e/o dal Rettore. Qualora la sanzione disciplinare della sospensione venga irrogata per episodi di violenza, anche tentata, ed anche di natura psicologica, non si procede alla proposta di attività compensative alla sospensione, al fine di salvaguardare la sicurezza e la dignità di eventuali vittime.
- ❖ In caso di sanzione con sospensione, se ne deve dare comunicazione ai genitori, a cura del Rettore o del suo collaboratore.

Art. 5 - IMPUGNAZIONE E ORGANO DI GARANZIA

- Per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari, le modifiche introdotte dal D.P.R. 235/07 sono finalizzate a garantire da un lato "il diritto di difesa" dei convittori/trici e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Il procedimento disciplinare verso i convittori/trici è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse (genitori e convittori/trici), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni.
- L'Organo di Garanzia è sempre presieduto dal Rettore e si compone, per la scuola secondaria di secondo grado, da un docente designato dal Collegio dei Docenti, da un educatore nominato dal Collegio degli Educatori, da un genitore eletto dai rappresentanti dei Consigli di Classe (per ogni rappresentante si deve prevedere un sostituto)
- Inoltre per i rappresentanti vengono nominati supplenti che li sostituiscono in caso di incompatibilità o dovere di astensione (soggetti direttamente interessati al provvedimento).
- Il funzionamento dell'Organo di Garanzia ha validità con almeno un rappresentante di ogni categoria (educatori, genitori e convittori/trici).
- L'Organo di Garanzia di cui al comma 1 e comma 2 decide, su richiesta dei convittori/trici che frequentano la scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno del Convitto in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentita l'astensione.

Art. 6 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

L'ulteriore fase impugnatoria è di competenza dell'Organo di Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato che interviene su reclami contro le violazioni dello Statuto degli studenti e delle studentesse, secondo la procedura indicata nello Statuto stesso.

(Norme finali)

Gli Organi Collegiali competenti possono annualmente emanare disposizioni più specifiche e dettagliate, per una più puntuale applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Dei contenuti del presente Regolamento gli studenti e le famiglie sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa e si vincolano a rispettarlo sottoscrivendo il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Il presente Regolamento per il settore convitto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e diventa vincolante con la sua adozione e pubblicazione all'albo.

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito del Convitto Nazionale all'indirizzo www.convittocagliari.gov.it